



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale di Abano Terme

Via San Giovanni Bosco 1, 35031 Abano Terme (PD)

e-mail: pdic85000p@istruzione.it pec: pdic85000p@pec.istruzione.it

Tel. 049/8600360 Codice Meccanografico: PDIC85000P Codice Fiscale: 80021180288

**REGOLAMENTO DI ISTITUTO DELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE PERL'AFFIDAMENTO DI
SERVIZI, LAVORI E FORNITURE**

Regolamento adottato con delibera n° 44 del Consiglio d'Istituto del 3/11/2023

Il presente regolamento adottato dall'IC di Abano Terme è formulato sulla base delle principali normative applicabili nelle Istituzioni scolastiche:

- ✓ Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
- ✓ Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, contenuto nel Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, decreto di attuazione dell'art. 1 della Legge Delega n. 78 del 21 giugno 2022, che ha abrogato il precedente codice dei contratti pubblici il D. Lgs n.50/2016.

Art. 1 – Finalità

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalità di affidamento e di esecuzione degli acquisti di importi inferiori alle soglie comunitarie (d'ora in poi sotto soglia) di cui all'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 (d'ora in poi Codice), e sono finalizzate ad assicurare che le acquisizioni avvengano nel rispetto dei principi dettati dal Codice ed alle migliori condizioni.

Art. 2 - Principi e criteri

Gli acquisti avvengono nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, di buona fede e tutela dell'affidamento. Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione, i requisiti generali di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 2.1 Principio di Rotazione

Ai sensi dell'art. 49 del codice degli Appalti, l'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolge nel rispetto:

1. dei principi generali (di cui al Libro I, Parte I);
2. del principio di rotazione degli affidamenti (non più degli inviti come nel d.lgs. 50/2016)

motivo per cui: «è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi».

È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione:

- per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro
- in tutti i casi in cui è possibile motivare il reinvio o riaffido all'Operatore Economico uscente, con riferimento alla struttura del mercato, alla effettiva assenza di alternative, nonché per l'accurata esecuzione del precedente contratto.
- quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di OE in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Art. 3- Soglie e limiti di importo

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha individuato quale soglia comunitaria rilevante per le Istituzioni Scolastiche ai fini dell'affidamento di appalti pubblici di forniture e di servizi, la soglia di minore entità, pari ad € 140.000,00, individuata dalla normativa con riferimento alle autorità governative centrali, in luogo della soglia di maggiore importo pari ad € 215.000,00 prevista per le amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali. Le soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

Art. 4 – Criteri per l'individuazione della tipologia di procedura da espletare

La procedura di affidamento da espletare viene individuata secondo il valore delle forniture da acquistare calcolate al netto dell'iva e raggruppate per categorie omogenee in determinato contesto culturale. Una fornitura non può essere frazionata ai fini della scelta della procedura. Il valore viene stimato al momento dell'avvio della procedura.

Art. 5 – Iter procedurali di acquisizione di beni e servizi

Per gli affidamenti di contratti di appalto di importi inferiori alle soglie comunitarie l'Istituto Scolastico può seguire alternativamente i seguenti iter procedurali:

- Affidamento diretto;
- Procedura negoziata semplificata.

5.1 Affidamento diretto

- Definire con precisione la fornitura di beni o di servizi da acquistare. Devono essere specificate le caratteristiche tecniche dei beni o servizi da acquistare. La definizione può essere formalizzata in un capitolato tecnico o una richiesta da parte degli operatori scolastici (segreteria, progettista, docenti ecc.);
- Verifica se ci sono convenzioni Consip per le forniture da acquistare (art 1 c 449, legge 27/12/2006). In caso di esito positivo si procederà all'acquisto presso la Consip spa. In assenza di convenzioni Consip o inidonee a soddisfare il proprio fabbisogno (quantità minime di acquisto, prezzi più alti, caratteristiche tecniche non adeguate), dopo aver formalizzato la ricerca e conservate agli atti della procedura, nel caso di acquisto di prodotti informatici, occorre obbligatoriamente utilizzare gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla Consip Spa (MEPA); per le tutte le altre categorie è possibile ricorrere al mercato libero fuori da MePA. Quando non si ricorre alla Consip nella decisione a contrarre vi deve essere la motivazione.

- La decisione conterrà la motivazione della scelta del fornitore. Motivi esemplificativi e non tassativi della scelta possono essere: unico fornitore nel mercato di riferimento; possibilità di ottenere in tempi celeri una pluralità di prodotti senza dover ricorrere a più fornitori; prezzi congrui e sotto la media nel mercato di riferimento ove sia possibile una comparazione anche da listini, ricerche di mercato su internet o comparazione di preventivi; precedenti rapporti contrattuali conclusi con soddisfazione (esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti); tempi di esecuzione ristretti. Tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente Scolastico si uniformano nella loro realizzazione al criterio, univoco, dell'assoluta coerenza e conformità con quanto previsto e regolato dal D.Lgs 36 del 2023.
- Se l'offerta ne rispetta i criteri e soddisfa le esigenze della Stazione Appaltante, il R.U.P. - prima di procedere all'affidamento del servizio - deve verificare i requisiti ex artt. 94 e 95 D. Lgs. n. 36/2023.
- Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) D. Lgs. n. 36/2023., di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

5.2 Procedura negoziata semplificata

- Per acquisizioni con procedura negoziale di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 50 del Codice, la scelta dei soggetti da invitare alla procedura con individuazione di almeno 5 concorrenti idonei che verranno invitati a fornire offerta. Qualora sia stato individuato, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verrà costituita la commissione valutatrice, costituita da un numero dispari di commissari i quali al momento dell'accettazione dell'incarico, devono dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000 l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione.

Art. 6 – criteri di aggiudicazione

Con riferimento alla scelta dei criteri di aggiudicazione per entrambe le procedure alternative descritte nel precedente articolo, si richiama quanto contenuto nell'articolo 50 del D. Lgs. 36 del 2023 ovvero: «Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2

Art. 7 – stipula del contratto

La stipula del contratto può avvenire con l'emissione del buono d'ordine o anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (anche PEC) - La stipula deve avvenire entro trenta giorni dall'aggiudicazione. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro

Art. 8 - Divieto di frazionamento delle prestazioni e viaggi di istruzione

Coerentemente con le norme in vigore, nessuna prestazione di beni, servizi, lavori può essere artificiosamente frazionata.

Nei viaggi d'istruzione, per ragioni di economicità e semplificazione dei processi e in funzione dei tempi di programmazione delle attività da parte dei Consigli di Classe in rapporto alla necessità di acquisire dati certi sulla quantità dei partecipanti, si possono applicare procedure distinte per ogni singolo viaggio o gruppi di viaggi in relazione al momento in cui viene presentata la proposta da parte dei Consigli di Classe o alla tipologia di viaggio in quanto per ciascuna tipologia possono venir coinvolti operatori diversi (viaggi di un giorno con prenotazione del solo mezzo di trasporto, viaggi di più giorni con intervento di agenzie di viaggi).

Nel rispetto del divieto di frazionamento summenzionato è fatta salva la facoltà di suddividere l'affidamento in lotti funzionali.

Art. 9 - Accesso agli atti

Per la disciplina dell'accesso agli atti inerenti alle procedure di cui al presente regolamento, si applicano, anche per quanto non espressamente previsto da questo articolo, le disposizioni normative di cui agli articoli 13 e 79 del Codice, nonché della Legge n. 241/1990.

Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, oppure con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n. 136/2010 - D.L. n. 128/2010 - Legge n. 217/2010).

Art. 11 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

Il presente regolamento resterà in vigore fino all'adozione di un nuovo regolamento e viene pubblicato sul sito dell'Istituzione scolastica.

Il presente Regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.44 del 3 novembre 2023.